

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

INDICE

	PAG.		PAG.
ALLIATA: Corresponsione delle pensioni ai profughi della Venezia Giulia e della Dalmazia. (4260)	26490	DE' COCCI: Esonero dall'imposta di consumo sul vino dei piccoli coltivatori diretti. (3880)	26497
ALMIRANTE: Provvidenze a favore degli abitanti delle Valli di Comacchio danneggiati nei loro averi da un'alluvione. (4276)	26490	DE' COCCI: Contributo dello Stato ai comuni sulle spese per il censimento della popolazione. (4535)	26497
AUDISIO: Servizio postale nel comune di Bosio (Alessandria). (4347)	26491	LATORRE: Dotazione delle suppellettili e riparazione dei locali della scuola di avviamento professionale di Castellana (Taranto). (4384)	26497
BASILE: Profitti di guerra e di contingenza a carico dei panificatori. (3761)	26491	LOZZA ed altri: Occupazione di alcuni locali della scuola media governativa « Col di Lana » di Roma da parte dell'Istituto privato « Ausonia ». (3875)	26498
BASILE: Riduzione dei diritti erariali sugli spettacoli a favore dei mutilati ed invalidi di guerra. (4269)	26492	LOZZA: Aumento della tassa di diploma nell'Istituto tecnico industriale di Cremona. (4056)	26498
BAVARO: Applicazione di un diritto assistenziale sulla compravendita delle olive e delle mandorle da parte dell'Amministrazione comunale di Sannicandro (Bari) (già orale 1896)	26493	LOZZA: Rilascio del certificato medico nei concorsi magistrali. (4305)	26498
BIAGIONI: Pagamento di una differenza ai profughi dei territori ex italiani che al momento della opzione effettuarono versamenti presso le banche jugoslave. (4542)	26493	MANNIRONI: Qualità del tabacco delle sigarette « Nazionali » vendute in Sardegna. (4395)	26499
CAPACCHIONE: Sistemazione in ruolo degli insegnanti reduci e combattenti abilitati. (4331)	26494	PALENZONA: Sistemazione degli insegnanti fuori ruolo. (4210)	26500
CHATRIAN: Applicazione da parte dei comuni di tributi straordinari sui generi di larga produzione locale. (4302)	26494	PETRONI: Sistemazione delle zone del Salernitano danneggiate dalle recenti alluvioni (già orale 1971)	26500
CECCHERINI: Riduzione delle marche assicurative in favore dei lavoratori delle zone depresse della montagna. (4554)	26495	PIASENTI: Assegnazione di insegnanti elementari presso le direzioni didattiche e gli ispettorati scolastici. (4335)	26501
CLOCCHIATTI: Concorsi per i perseguitati politici. (3966)	26495	POLANO: Nomina di insegnanti nell'Istituto magistrale di Cagliari. (4033)	26502
COLITTO: Costruzione di case popolari nel comune di Portocannone (Campobasso). (4526)	26496	POLANO: Applicazione della legge stralcio di riforma fondiaria in Sardegna. (4590)	26502
COLITTO: Istituzione di un cantiere di rimboschimento in Castellino sul Biferno (Campobasso). (4617)	26496	RESCIGNO: Sistemazione delle zone del Salernitano danneggiate dalle recenti alluvioni. (4185)	26503
CUCCHI: Sussidio straordinario ai vecchi lavoratori inabili al lavoro e privi di pensione. (4349)	26496	RICCIARDI: Promozione di ufficiali postali non aventi la prescritta anzianità nel grado. (4440)	26503
		TESAURO: Sistemazione delle zone del Salernitano danneggiate dalle recenti alluvioni (già orale 2105)	26504
		ZANFAGNINI: Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori di vari comuni della provincia di Udine. (4564)	26504

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 FEBBRAIO 1951

ALLIATA DI MONTEREALE. — *Al Ministro del tesoro.* — « Per sapere se — tenuto conto che durante il periodo bellico dall'8 settembre 1943 a tutto il 15 ottobre 1946 fu sospesa la disposizione in base alla quale tutte le rate di pensione non riscosse cadono, dopo due anni, irrimediabilmente in prescrizione; tenuto conto che i pensionati che fecero domanda di ripristino dei pagamenti entro il 15 ottobre 1946 riscossero regolarmente tutte le rate di pensione arretrate; tenuto presente che agli italiani delle nostre terre cedute alla Jugoslavia rientrati in Italia dopo la suddetta data, gli uffici provinciali del Tesoro hanno eccepito la prescrizione a carico delle rate maturate oltre il biennio precedente la data della domanda di ripristino della pensione; in considerazione del fatto che quei pensionati italiani (data la censura postale imperante nei territori ceduti) non poterono e non osarono rivolgersi né alle locali autorità italiane né a quelle della Repubblica italiana per far valere il loro diritto alla riscossione della pensione, neppure ai fini della interruzione della prescrizione, nel timore che tale loro azione fosse interpretata dalle autorità di occupazione jugoslava quale atto d'italianità e come tale punito con le solite persecuzioni — non ritenga giusto, necessario, doveroso e urgente uno specifico provvedimento legislativo in favore dei pensionati profughi della Venezia Giulia e Dalmazia, analogamente a quanto fu fatto in favore degli internati civili ». (4260).

RISPOSTA. — « In base alle disposizioni contenute nell'articolo 2 del regio decreto 19 gennaio 1939, n. 295, le rate di pensioni non richieste entro due anni dalla loro scadenza sono prescritte e non può farsene in alcun caso il pagamento, avendo la prescrizione, dopo la sospensione eccezionale disposta, a causa della guerra, dall'8 settembre 1943 al 15 ottobre 1946 (regio decreto 3 gennaio 1944, n. 1 e del decreto legislativo luogotenenziale 24 dicembre 1944, n. 392), ripreso il suo normale corso dal 16 ottobre 1946.

« Da questa data, pertanto, i pensionati avrebbero dovuto interrompere, nel modo previsto dall'ultimo comma del citato articolo del regio decreto n. 295, il decorso prescritto, con la conseguenza che, quando tale interruzione non sia intervenuta, non potrebbe non essere eccepita la prescrizione a termine di legge.

« Tuttavia, considerato che i pensionati — profughi giuliani e dalmati — si trovarono in molti casi nell'impossibilità, anche dopo il

16 ottobre 1946, di corrispondere con persone ed enti sedenti in Italia, e che, data la situazione politica esistente in Jugoslavia, essi poterono ritenere non prudente il rivolgersi, allo stesso fine alle autorità diplomatiche e consolari italiane sedenti in Jugoslavia, questo Dicastero sta esaminando se possa essere adottata una soluzione, in materia, ad essi favorevole, tenuto altresì conto che la maggior parte dei pensionati di cui trattasi, sono passati in Italia dopo aver abbandonato ogni loro avere.

« A tale scopo è stato richiesto alla Corte dei conti di esprimere il proprio avviso circa l'accoglimento del parere manifestato dall'avvocatura generale dello Stato, secondo il quale se i pensionati in esame dimostrino validamente di essere stati autorizzati a trasferirsi in Italia soltanto dopo il 15 ottobre 1948, nei loro confronti possa non applicarsi la prescrizione biennale per il periodo intero corrente dal 16 ottobre 1946 al giorno in cui è stata loro concessa detta autorizzazione. E ciò perché potrebbe valere il principio generale sancito nell'articolo 2935 del Codice civile, il quale stabilisce che la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.

« Qualora non potesse venire accolta la proposta ora detta, questo Ministero non avrebbe difficoltà ad esaminare l'opportunità di proporre un apposito disegno di legge ».

Il Sottosegretario di Stato
AVANZINI.

ALMIRANTE. — *Ai Ministri dell'interno e dei lavori pubblici.* — « Per conoscere quali provvedimenti abbiano preso a favore degli abitanti delle Valli di Comacchio, danneggiati dalla rottura di un argine e dalla contemporanea alluvione ». (4276).

RISPOSTA. — « Per l'assistenza agli alluvionati bisognosi delle Valli di Comacchio sono state attuate, in aggiunta alla assistenza immediata alle famiglie povere, maggiormente colpite, attuata localmente dagli E.C.A. nei limiti delle disponibilità offerte dai singoli bilanci, le seguenti provvidenze:

a) istituzione nel comune di Comacchio di una cucina economica per la distribuzione giornaliera di 1000 minestre, per la durata massima di sei mesi;

b) distribuzione di 1000 paia di calzature;

c) distribuzione, tramite il Patronato scolastico, di libri e quaderni ai bambini poveri;

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 FEBBRAIO 1951

d) refezione scolastica per 1000 bambini per la durata di cinque mesi.

« Al Ministero dei lavori pubblici non è pervenuta alcuna segnalazione di danni per i quali sia richiesto l'intervento di competenza di detto Dicastero, né risulta che vi sia stata alcuna rottura di argini nelle valli di Comacchio ».

Il Ministro dell'interno
SCELBA.

AUDISIO. — *Ai Ministri delle poste e telecomunicazioni e dell'interno.* — « Per sapere se sono a conoscenza che nel comune di Bosio (Alessandria) da oltre sei mesi non viene recapitata la posta agli abitanti, i quali sono costretti a scendere essi stessi all'ufficio postale per informarsi se giace corrispondenza a loro diretta.

« Risulta che molta corrispondenza giace per dei mesi, con grave discapito degli interessi dei cittadini, e pertanto l'interrogante chiede quali provvedimenti intendano prendere per assicurare il normale servizio di distribuzione postale a domicilio ». (4347).

RISPOSTA. — « La frazione di Bosio del comune di Parodi Ligure venne ricostituita in comune autonomo nel 1948.

« In tale occasione passò alle dipendenze del nuovo comune il salariato, assunto a suo tempo dal comune unificato per il servizio di distribuzione della corrispondenza a domicilio, ed il comune di Bosio assunse volontario impegno di provvedere a proprie spese all'epletamento di tale servizio.

« Nel maggio 1950, la Giunta comunale di Bosio, ritenendo che la spesa costituisse un eccessivo aggravio per il bilancio comunale e che dovesse invece essere posto a carico dell'Amministrazione postale, deliberò il licenziamento del salariato addetto al servizio in parola esimendosi così, unilateralmente, da un obbligo che volontariamente si era assunto nei riguardi dell'Amministrazione postale.

« Questa Amministrazione non poteva non cercare di indurre il comune a rispettare l'impegno assunto.

« Tuttavia, allo scopo di non pregiudicare gli interessi del pubblico, si è disposto che dal 1° marzo 1951 sia ripreso il servizio di recapito della corrispondenza nell'attesa di poter definire al più presto il procedimento in corso per la istituzione di un regolare servizio di portalelettere che, com'è noto, è legato al traffico della zona ».

Il Ministro delle poste e telecomunicazioni

SPATARO.

BASILE. — *Al Ministro delle finanze.* — « Per conoscere i motivi che la hanno indotto ad ingiungere, con una disposizione generale, la riscossione degli utili di guerra e di contingenza nei confronti dei panificatori, mentre è notorio che questi vendevano a prezzi imposti e controllati e se — in considerazione che la resa teorica con una maggiorazione del 6 per cento venne smentita da recenti studi pubblicati da giornali di categoria — non ravvisi di disporre l'annullamento degli accertamenti di inesistenti utili, che ingiustamente colpiscono la categoria dei panificatori ». (3761).

RISPOSTA. — « Giova innanzitutto considerare che l'applicazione dell'imposta straordinaria sui profitti di guerra — per il cui accertamento l'azione della finanza si è prescritta col 30 giugno 1950 — colpiva i redditi di congiuntura derivanti dall'attività normale degli esercenti l'industria e il commercio, soltanto per la parte eccedente il reddito ordinario, accertato nell'anno 1938, agli effetti dell'imposta mobiliare, sempre che, beninteso, ricorressero le condizioni previste dall'articolo 12 del testo unico delle leggi in materia di profitti di guerra, approvato con regio decreto 3 giugno 1943, n. 598.

« Hanno scontato lo straordinario tributo, pertanto, solamente una parte dei contribuenti in parola e cioè quelli che, per aver realizzato un utile eccedente il normale, si sono trovati nelle condizioni previste dalla legge per l'applicazione del tributo stesso.

« Allo stato, gli accertamenti della specie riguardanti i panificatori, possono considerarsi in gran parte definiti; quelli in contestazione sono in attesa del giudizio di merito presso gli organi contenziosi, aditi dagli interessati e presso i quali l'Amministrazione non ha facoltà di intervenire.

« Comunque, l'applicazione dell'imposta straordinaria sui profitti di guerra — limitata, com'è noto, al periodo 1939-45 — non ha dato luogo a lagnanze da parte dei panificatori.

« Evidentemente si è inteso riferirsi all'avocazione dei profitti di contingenza di cui al decreto legislativo luogotenenziale 28 aprile 1947, n. 330. Si precisa al riguardo che tali accertamenti possono coesistere con quelli per profitti di guerra a carico dello stesso soggetto, in quanto trattasi di due tributi aventi contenuto e base di applicazione diversi.

« Con l'avocazione dei profitti eccezionali di contingenza si è infatti inteso colpire — a differenza dell'imposta straordinaria sui profitti di guerra — i lucri realizzati da coloro che hanno comunque svolto un'attività extra

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 FEBBRAIO 1951

normale, profittando di fattori e circostanze contingenti create dallo stato di guerra e del dopo guerra.

« Ciò premesso, l'attività della panificazione — che ha particolarmente interessato per vari anni l'intera popolazione — non poteva sfuggire all'attenzione degli Uffici accertatori. E poiché risultava al Ministero che alcuni uffici distrettuali delle imposte dirette avevano curato gli accertamenti del genere, ottenendo risultati soddisfacenti, mentre altri avevano trascurato tale settore, vennero rivolte raccomandazioni perché l'azione degli uffici venisse uniformata, eliminando — per ragioni anche di giustizia tributaria — le sperequazioni in tal modo create tra i panificatori assoggettabili allo speciale tributo.

« Questi ultimi fecero pervenire, a mezzo dei rappresentanti della categoria, le loro lagnanze, adducendo che le tassazioni del genere erano eseguite indiscriminatamente e generalizzate all'intera categoria.

« Il Ministero intervenne ancora una volta presso i dipendenti uffici, chiarendo che l'azione accertatrice a carico dei panificatori dovesse essere improntata a criteri di opportuna moderazione e rivolta soltanto nei confronti dei contribuenti che risultava avessero realizzato cospicui profitti di contingenza. Inoltre, vennero invitati gli uffici a prendere preventivi accordi coi rappresentanti della categoria per una definizione bonaria degli accertamenti stessi, prescindendo da criteri di valutazione fissi.

« Non risulta che l'azione degli uffici si sia discostata da tali direttive. Consta invece che alcuni accertamenti della specie sono stati già definiti o direttamente con gli interessati o attraverso le Commissioni amministrative, le quali hanno confermato, o ridotto di poco, i profitti accertati dagli uffici; molti altri sono stati definiti in base agli accordi collettivi appositamente stipulati. Così a Torino — per il cui accordo la Federazione italiana panificatori ed affini ebbe ad esprimere la sua piena soddisfazione — come a Messina, Palermo, ecc.

« Per le considerazioni che precedono, l'opera degli uffici delle imposte non può ritenersi censurabile ».

Il Ministro
VANONI.

BASILE. — *Al Ministro delle finanze.* — « Per conoscere se — in considerazione che i privati esercenti delle sale cinematografiche concedono riduzioni sul prezzo dei biglietti d'ingresso ai mutilati di guerra e che trattasi di benemeriti della Patria, che col loro sacri-

ficio hanno acquisito innegabili titoli di riconoscenza — non ritenga opportuno il ripristino della riduzione dei diritti erariali sui pubblici spettacoli per i biglietti a riduzione concessi ai mutilati di guerra, analogamente a quanto il decreto legislativo 30 maggio 1946 concede agli iscritti all'E.N.A.L.

« Il provvedimento è da tempo richiesto dall'Associazione nazionale, interprete del vivissimo malcontento dei mutilati ed invalidi di guerra, che considerano la negata concessione come mancanza del giusto riconoscimento della loro onorifica qualifica ». (4269).

RISPOSTA. — « Giova innanzi tutto permettere che non è mai stata emanata una disposizione di legge recante agevolazioni tributarie per l'ingresso dei mutilati di guerra nei locali di pubblico spettacolo.

« Negli anni decorsi si è lasciato, in limitati casi, che i mutilati di guerra venissero considerati militari, per i quali ai sensi dell'articolo 20, ultimo comma, del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3270, il diritto erariale è dovuto in relazione al prezzo ridotto pagato per l'ingresso nei pubblici locali.

« A seguito, però, del categorico divieto, sancito con l'articolo 16 del decreto legislativo luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 76, di concedere agevolazioni in materia di diritti erariali sui pubblici spettacoli, il Ministero si è venuto a trovare nell'impossibilità di accondiscendere che venisse ulteriormente tollerata l'agevolazione sopra indicata.

« Per quanto concerne il riferimento all'E.N.A.L. giova osservare che gli iscritti al cessato dopolavoro godevano, invece, per convenzione intercorsa nel 1936 fra l'opera nazionale dopolavoro e la federazione nazionale degli industriali dello spettacolo, della riduzione del prezzo del biglietto d'ingresso, riduzione che era però limitata alla quota di competenza dell'esercente, senza estendersi quindi al diritto erariale, che veniva corrisposto nella misura relativa al prezzo normale del biglietto.

« Nel 1946 (articolo 8 del regio decreto legislativo 30 maggio 1946, n. 538), allo scopo di favorire la classe dei lavoratori, l'agevolazione fu concessa anche sui diritti erariali, che sono così commisurati sul prezzo ridotto, che è in facoltà degli esercenti di accordare, con le modalità prescritte dal suindicato articolo 8, a favore dei lavoratori iscritti all'E.N.A.L.

« A seguito delle sollecitazioni dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra, che ha sempre fatto leva sull'agevola-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 FEBBRAIO 1951

zione accordata ai lavoratori, nel 1948 (articolo 2, secondo comma, del decreto legislativo 18 gennaio 1948, n. 3) si è concesso ai grandi invalidi ed agli eventuali accompagnatori l'esonero dai diritti erariali; sempre che gli esercenti concedano loro l'ingresso gratuito nei locali di pubblico spettacolo.

« Con ciò si riteneva di aver sodisfatto le richieste dell'Associazione interessata, mentre, invece, attraverso ripetute segnalazioni ed anche interrogazioni parlamentari è stata chiesta l'estensione delle predette agevolazioni a favore sia delle Medaglie d'oro e dei Grandi invalidi civili per fatti di guerra che dei Mutilati in genere.

« Sono indubbiamente tutte queste categorie degne della massima considerazione e della gratitudine della Patria, alle quali in altri campi (pubblici concorsi, viaggi, ecc.) è stata concessa ogni possibile agevolazione, ma è da rilevare che, specialmente in materia di diritti erariali sui pubblici spettacoli, una deroga al principio della generalità dei tributi che è alla base del nostro ordinamento tributario, avrebbe sensibili ripercussioni sui bilanci dei comuni in quanto il gettito di tale tributo è devoluto, come è noto, agli enti anzidetti per integrare i loro bilanci deficitari.

« Risulta, infine, e ciò è stato fatto presente diverse volte all'Associazione generale italiana dello spettacolo, che gli esercenti di locali di pubblici spettacoli, a causa dei rilevanti oneri cui sono già soggetti, non accondiscenderebbero ad estendere ad altra categoria le agevolazioni sul prezzo dei biglietti di ingresso; ove, invece, come si afferma, essi siano effettivamente disposti ad agevolare la benemerita categoria dei mutilati, nulla vieta loro di concedere biglietti giornalieri di ingresso gratuiti, in esenzione dai diritti erariali, nei limiti della percentuale prevista dalle vigenti disposizioni; oppure di accordare, senza alcun limite, riduzioni sul biglietto di ingresso, a condizione però, in quest'ultimo caso, che vengano corrisposti, così come si praticava per i dopolavoristi nel periodo prebellico, i diritti erariali sulla base del prezzo normale del biglietto ».

Il Ministro
VANONI.

BAVARO. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare a carico della amministrazione comunale di Sannicandro di Bari, che — senza l'osservanza della procedura normale richiesta a termini di legge per la formazione del

titolo all'imposizione, ed in aperta violazione delle disposizioni legislative vigenti in materia — ha inteso applicare dal 1947, e tuttora applica, « in adesione alle autorizzazioni verbali concesse dall'autorità prefettizia » (come incidentalmente è precisato nella delibera n. 16 del 30 gennaio 1950, adottata da quel consiglio comunale in ordine all'autorizzazione a stare in giudizio contro alcuni responsabili di indebite trattenute di somme riscosse al titolo in esame), un cosiddetto « diritto assistenziale » sulla compravendita delle olive o delle mandorle, nella misura di lire 100 per ogni quintale di olive o di mandorle in guscio e di lire 400 per ogni quintale di frutto di mandorle; e se non ritenga di promuovere un'inchiesta per accertare se i proventi derivanti dall'istituzione di siffatto arbitrario balzello — il cui importo complessivo, nel triennio di avvenuta riscossione, dovrebbe aver raggiunto l'ordine di diversi milioni — siano stati incamerati e contabilizzati dal comune nei modi di legge, e se e come ne sia stato fatto uso allo specifico scopo assistenziale per cui il diritto stesso viene applicato ». (Già orale 1896).

RISPOSTA. — « In relazione alle reiterate istanze rivolte, è stata particolare cura del Ministero di disporre per la cessazione della esazione delle riscossioni illegali da parte dell'amministrazione di Sannicandro ed al riguardo si comunica che il prefetto di Bari ha dato, sin dal 28 gennaio 1951, telegrafica assicurazione in proposito.

« Si aggiunge che è ora in corso la redazione del rendiconto contabile dei proventi riscossi ed erogati. Un funzionario della prefettura è stato inviato sul posto per accertamenti, anche ai fini del sollevamento di eventuali responsabilità ».

Il Ministro
SCELBA.

BIAGIONI. — *Al Ministro del tesoro.* — « Per conoscere come intende provvedere al pagamento della differenza percepita in meno dai profughi della Venezia Giulia, Fiume e Zara, i quali nel lasciare il territorio, effettuarono, secondo la concessione delle autorità jugoslave, un versamento in dinari presso la Banca Jugoslava, con la promessa che avrebbero ricevuto in Italia una corrispondente cifra in base a lire 10 per ogni dinaro. Dall'Ufficio italiano, ma a mezzo Tesoreria della Banca d'Italia, furono liquidate lire 3 per ogni dinaro.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 FEBBRAIO 1951

« L'interrogante fa presente il grave stato di disagio di questi cittadini e invita il Ministro a provvedere per il pagamento delle rimanenti lire 7 per ogni dinaro ». (4542).

RISPOSTA. — « In base all'Accordo italo-jugoslavo del 30 agosto 1948 si consentì a coloro che, optato per la cittadinanza italiana, furono costretti a lasciare definitivamente i territori ceduti alla Jugoslavia per effetto del Trattato di pace, di versare i dinari di cui erano in possesso alle Banche jugoslave su uno speciale conto denominato « Conto speciale optanti ».

« L'articolo 2 del citato Accordo stabilisce che le somme versate sul detto conto saranno liquidate allorché sarà fissato il corso di cambio tra lira e dinaro.

« Nessuna promessa fu dunque fatta, né poteva esser fatta agli optanti, di ricevere in Italia una cifra corrispondente a lire 10 per ogni dinaro.

« Questo Ministero, per venire incontro alle esigenze degli optanti, decise a suo tempo di dare un anticipo a coloro che avevano versato i loro dinari sul « conto speciale optanti » nella misura di 3 lire per dinaro che sembrò, e tuttora sembra, il massimo che si potesse concedere in relazione all'effettivo potere di acquisto del dinaro.

« Il cambio tra la lira e dinaro, non è stato ancora fissato, né per ora è prevedibile quando e su quale base potrà essere stabilito essendo condizionato alla preventiva sistemazione di tutto il complesso delle questioni economiche tuttora pendenti tra l'Italia e la Jugoslavia ».

Il Sottosegretario di Stato
AVANZINI.

CAPACCHIONE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per sapere se, in vista e prima dell'imminente concorso per insegnanti scuole medie, l'onorevole Ministro non ritenga doveroso ed urgente provvedere innanzi tutto alla definitiva sistemazione nei ruoli degli insegnanti reduci e combattenti, che, pur avendo superato gli esami nell'ultimo concorso, ed essendo stati perciò abilitati all'insegnamento, non hanno potuto tuttavia conseguire la cattedra, per non aver raggiunto i 60/100 di punteggio.

« La sistemazione degli abilitati dovrebbe avvenire con l'automatico passaggio nei ruoli man mano che ciascuno raggiunga i 60/100 in base al punteggio derivante dai titoli maturati e maturandi dall'epoca del bando dell'ultimo concorso, e da aggiungersi a quello della conseguita abilitazione ». (4331).

RISPOSTA. — « Le condizioni per l'inclusione degli ex combattenti nelle graduatorie ad esaurimento dei concorsi a cattedre negli istituti medi furono stabilite, com'è noto, dal decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 830.

« Occorre, in proposito, rilevare che per principio generale, comune a tutti i concorsi, la graduatoria esaurisce i suoi effetti nell'ambito del concorso cui si riferisce; e, di conseguenza, nei limiti dei posti messi a concorso.

« Nel sistema delineato non si vede come si possa disporre l'inclusione nelle predette graduatorie ad esaurimento di coloro che non raggiunsero i 60/100 ma che via via, continuando nell'insegnamento non di ruolo od acquisendo altri titoli di studio e di cultura, verrebbero a raggiungerli.

« D'altra parte, non si ritiene opportuno intaccare il contingente dei posti riservati ai prossimi concorsi e che per quasi tutti i tipi di cattedra è molto esiguo specie se riferito al numero degli aspiranti ».

Il Ministro
GONELLA.

CHATRIAN. — *Al Ministro delle finanze.* — « Per conoscere se non ritenga possibile ed opportuno autorizzare i comuni a bilancio deficitario ad applicare le tariffe sui generi di larga produzione locale ed extra-tariffa, debitamente approvate dalla Giunta provinciale amministrativa, anche se non siano ancora intervenute le rispettive omologazioni ministeriali; ovvero a consentire che le omologazioni stesse già concesse siano prorogate sino a quando non intervengano le successive, al fine di non determinare soluzione di continuità nella riscossione dei tributi di che trattasi ». (4302).

RISPOSTA. — « Le imposizioni straordinarie cui si fa riferimento, sono disciplinate dall'articolo 10 del decreto legislativo 29 marzo 1947, n. 177, secondo cui gli eccezionali tributi in parola sono autorizzati con apposito decreto del Ministro delle finanze di concerto con quello dell'interno, sentita la Commissione centrale per la finanza locale. La stessa disposizione soggiunge che l'autorizzazione sarà valevole per un anno, e che col citato decreto saranno stabilite le norme per l'applicazione del diritto su generi di larga produzione locale.

« Pertanto, per addivenire all'accoglimento della proposta, occorrerebbe procedere alla modifica della riportata disposizione di legge. Senonché è da osservare che questa Amministrazione ha più volte manifestata la ne-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 FEBBRAIO 1951

cessità che all'esame delle richieste dei comuni provvedano gli organi centrali, più atti a valutare le ripercussioni che le nuove imposizioni possono avere sulla economia e sul mercato nazionali, a parte anche la necessità di regolare in modo uniforme l'applicazione del diritto sui generi di larga produzione locale, attesa la particolare natura di tale tributo. Oltre a ciò l'intervento degli organi centrali, come l'esperienza ha dimostrato, ha valso e vale tuttora ad evitare che siano colpiti generi che, sottoposti a particolari vincoli di prezzo e di ammasso, mal si prestano ad essere tassati solo in determinati comuni, causando evidenti squilibri nel mercato di essi.

« Per quanto concerne l'inconveniente che, in sostanza si intende eliminare, quello cioè che venga a verificarsi una soluzione di continuità nella riscossione degli accennati tributi, è da far presente che il Ministero delle finanze non ha mancato di interessare periodicamente le Prefetture per il più sollecito inoltrare delle domande dei comuni, già prima che venisse a scadere la validità delle autorizzazioni concesse, procedendo da parte sua alla più rapida istruttoria delle domande stesse ed agli ulteriori adempimenti di competenza.

« Comunque, all'inconveniente prospettato si è ritenuto opportuno ovviare adeguatamente con l'articolo 18 del disegno di legge contenente disposizioni in materia di finanza locale, attualmente all'esame del Senato, secondo il quale le autorizzazioni ad istituire l'imposta di consumo su voci extra tariffa ed un diritto su generi di larga produzione locale possono essere concesse per la durata di due anni, che decorrerebbero dalla data del relativo decreto ».

Il Ministro
VANONI.

CECCHERINI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per conoscere se non ritenga opportuno venire incontro ai lavoratori delle zone depresse della montagna che lavorano generalmente meno di sei mesi all'anno, col ridurre dalle attuali 52 a 40 il numero delle marche assicurative nel biennio normativo per maturare il diritto alla indennità di disoccupazione ». (4554).

RISPOSTA. — « Il regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, stabilisce all'articolo 19 che l'assicurato, in caso di disoccupazione involontaria per mancanza di lavoro, per avere diritto alla indennità di disoccupazione deve

poter far valere almeno due anni di assicurazione e almeno un anno di contribuzione (52 contributi settimanali per gli operai e 12 contributi mensili per gli impiegati) nel biennio precedente l'inizio del periodo di disoccupazione.

« In relazione al verificarsi di tali requisiti, l'assicurato ha diritto alle prestazioni di legge sulla assicurazione obbligatoria per la disoccupazione per un periodo massimo di 180 giorni.

« La norma citata ha carattere generale e costituisce il presupposto fondamentale del piano tecnico finanziario su cui si basa l'assicurazione contro la disoccupazione.

« Ciò premesso, è da rilevare che la proposta formulata e diretta ad ammettere alle prestazioni per la disoccupazione anche i lavoratori occupati per meno di sei mesi all'anno, riducendo da 52 a 40 il numero dei contributi settimanali nel biennio di assicurazione implicherebbe, ai fini della sua attuazione, una trasformazione radicale dei principi tecnici dell'assicurazione in parola, la quale non potrebbe ovviamente limitarsi alla sola revisione della partita contributiva, ma dovrebbe involgere inevitabilmente anche un riesame della misura dell'indennità e del periodo di durata della stessa, data la necessaria interdipendenza che deve in ogni caso regolare il rapporto tra contributo e prestazione.

« Per tali motivi, pertanto, la proposta stessa non ha possibilità di accoglimento ».

Il Ministro
MARAZZA.

GLOCCHIATTI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per conoscere se — in considerazione che con decreto legislativo in data 21 aprile 1947, articolo 17, venne approvato un conferimento di cattedre di istituti medi ad alcune categorie di perseguitati politici e che in data 28 luglio 1949 fu bandito il relativo concorso — l'onorevole Ministro non sia d'avviso che a favore di quei perseguitati che risulteranno vincitori di detto concorso venga concessa l'iniziativa di ruolo dell'anno in cui non poterono partecipare a concorsi per comprovata causa politica. E questo per impedire che ai già gravi danni subiti per la loro aperta opposizione al passato regime, si aggiungano ora nuovi danni (impossibilità di raggiungere il limite della pensione, data la loro non più giovane età, stipendio minore in rapporto ai loro coetanei, sedi disagiate per mancanza del punteggio dato dall'anzianità, umiliazione di dover

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 FEBBRAIO 1951

iniziare la carriera alla pari dei giovani vincitori degli attuali concorsi regolari, ecc.).

« L'interrogante fa appello al senso di comprensione del Ministro, affinché questo piccolo numero di perseguitati, severamente vagliati nei documenti ed esami, abbiano finalmente quella sistemazione cui hanno ampio diritto ». (3966).

RISPOSTA. — « Il Ministero ha fatto di tutto per andare incontro alle aspirazioni dei perseguitati politici, a favore dei quali, com'è noto, sono stati banditi concorsi senza limitazione di posto e con facilitazioni delle prove (solo orali e concorsi per titoli).

« Inoltre, in virtù della legge 10 agosto 1950, n. 806 (legge che trae origine dal progetto presentato dai senatori Palermo, Gelmetti, Reale Eugenio e Spezzano) le nomine dei vincitori dei concorsi per perseguitati politici e razziali hanno avuto decorrenza a tutti gli effetti (giuridici ed economici) dal 1° ottobre 1949, mentre la promozione ad ordinario verrà disposta con effetto dalla data in cui sarebbe stata conseguitata se i nominati avessero di fatto assunto servizio il 1° ottobre 1949, cosicché, praticamente i perseguitati vengono ad ottenere subito la promozione ad ordinario, con un vantaggio morale grandissimo, oltre l'abbreviazione di tre anni nella categoria.

« Ulteriori benefici promuovrebbero giustificate, analoghe richieste da parte di altre categorie (combattenti, orfani ed invalidi di guerra) che vantano benemerienze e si trovano in condizioni tali da meritare analogo trattamento di favore ».

Il Ministro
GONELLA.

COLITTO. — *Al Ministro del tesoro.* — « Per conoscere se la Cassa depositi e prestiti è disposta ad accogliere la domanda di mutuo di lire 10 milioni, formulata dal comune di Portocannone (Campobasso) per la costruzione di case popolari ». (4526).

RISPOSTA. — « L'Istituto autonomo delle case popolari per la provincia di Campobasso ha fatto in merito conoscere, con foglio n. 155 del 16 gennaio 1951, che il comune di Portocannone, non potendo garantire il mutuo come per legge, ha rinunciato al programma di costruzioni. L'importo del mutuo è stato destinato al comune di Vinchiatturo ».

Il Sottosegretario di Stato
AVANZINI.

COLITTO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per conoscere le sue determinazioni in merito alla proposta istituzione in Castellino sul Biferno (Campobasso) di un cantiere di rimboschimento che molto aiuterebbe la numerosa mano d'opera locale disoccupata ». (4617).

RISPOSTA. — « Poiché la materia rientra nella competenza di questa Amministrazione, si è spiacenti di dover comunicare che nessuna determinazione è consentita adottare per l'istituzione in Castellino sul Biferno di un cantiere di rimboschimento.

« E ciò poiché la relativa proposta non figura fra quelle comprese nell'apposito piano, già predisposto a cura del competente Ufficio del lavoro ».

Il Ministro
MARAZZA.

CUCCHI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per sapere se non ritenga opportuno elargire un sussidio straordinario ai vecchi lavoratori inabili al lavoro e privi di pensione ». (4349).

RISPOSTA. — « Questo Ministero, pur rendendosi pienamente conto della particolare condizione in cui si trovano i vecchi lavoratori inabili al lavoro e privi di pensione, non ha possibilità di stabilire alcun aiuto finanziario a favore degli stessi a carico del proprio bilancio.

La sola possibilità di cui si dispone, al fine di alleviare lo stato di bisogno della categoria di cui trattasi, consiste nella erogazione di modestissimi contributi a enti, istituti ed organismi che svolgono attività assistenziale in pro dei lavoratori e loro famiglie. Tali contributi fanno carico ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa di questo Ministero: capitolo la cui disponibilità è, però, quanto mai esigua (lire 6.500.000 di stanziamento per il corrente esercizio finanziario) e non consente, quindi, di erogare contributi adeguati alle necessità degli enti interessati, mentre, d'altra parte, data la impostazione del capitolo stesso, non è possibile concedere alcun sussidio a titolo personale.

« Ciò premesso, è evidente, che, per la concessione di un sussidio economico a carattere generale a favore della categoria, secondo quanto auspicato, non si potrebbe provvedere altrimenti che con un apposito provvedimento legislativo, il quale, fra l'altro, porrebbe a carico dello Stato l'onere relativo, il cui ammontare, senza dubbio rilevante, non potreb-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 FEBBRAIO 1951

be neanche essere preventivamente determinato, data la difficoltà di accertamento del numero dei possibili beneficiari.

« D'altra parte, tale ingente spesa, mentre non apporterebbe che un temporaneo ed in verità ben modesto sollievo alla categoria di cui trattasi, costituirebbe invece un grave onere per lo Stato.

« È per tali considerazioni e per siffatte difficoltà che questo Ministero non ritiene sia possibile dare effettivo e concreto seguito alla proposta sollevata ».

Il Ministro
MARAZZA.

DE' COCCI. — *Al Ministro delle finanze.*
— « Per conoscere se non ritenga opportuno esonerare dall'imposta di consumo i quantitativi di vino, destinati esclusivamente ai bisogni propri e della propria famiglia, che vengono trasportati dai piccoli coltivatori diretti dal fondo di loro proprietà al luogo di residenza ». (3880).

RISPOSTA. — « In merito a quanto richiesto giova innanzitutto osservare che originariamente, per l'articolo 30, n. 2, del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, l'esenzione dall'imposta di consumo sul vino era prevista in favore del produttore in genere, e sempreché si verificassero le condizioni obiettive previste dall'articolo 73, comma terzo e seguenti, del regolamento 30 aprile 1936, n. 1138, e cioè che il consumo del vino avvenisse nel luogo di vinificazione, intendendosi di regola per tale il fondo di produzione delle uve provvisto della cantina e dell'abitazione del produttore. Nel caso che, per difetto di locali sul fondo, il consumo avvenisse fuori del fondo, l'esenzione competeva a condizione che la casa di abitazione fosse nello stesso comune ove era situato il fondo, ovvero in comune limitrofo, e fosse in tutto o in parte necessario per i bisogni della coltivazione del fondo stesso.

« Senonché, successivamente, per fronteggiare i disavanzi dei bilanci comunali e per aderire alle reiterate richieste delle amministrazioni comunali — le quali avevano sempre lamentato che una notevolissima quantità di vino fosse sottratta all'imposta (13 milioni di ettolitri su una produzione media annua di 34 milioni) — tale esenzione, con l'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 1947, n. 177, è stata limitata a favore dei soli produttori di bevande vinose che siano altresì manuali coltivatori dei fondi di produzione, ferme sempre restando le condizioni di carattere og-

gettivo previste nelle menzionate disposizioni del regolamento.

« Tenuto conto che le necessità dei bilanci comunali sono diventate sempre maggiori, e che in vista di tale situazione tutti gli sforzi degli amministratori locali e degli organi responsabili sono diretti alla ricerca di nuove e più larghe fonti di entrata, non si ritiene che, nel momento attuale, possa promuoversi un provvedimento col quale, in palese contrasto con tali direttive, l'esenzione sia estesa non solo a casi attualmente non previsti, ma oltre gli stessi limiti preesistenti, considerato che la richiesta si riferisce ai coltivatori diretti (e cioè ai non manuali coltivatori) ed ai consumi effettuati nel luogo di loro residenza in genere (e quindi anche in comune diverso da quello ove trovasi il fondo o in quello limitrofo) ».

Il Ministro
VANONI.

DE' COCCI. — *Al Ministro dell'interno.*
— « Per conoscere — dato che sono già in corso i lavori preparatori del nuovo censimento della popolazione — in quale modo e in quale misura lo Stato intenda intervenire in favore dei comuni per sopperire alle onerose spese relative al censimento stesso ». (4535).

RISPOSTA. — « Per l'attuazione del censimento generale della popolazione l'articolo 15 dell'apposito disegno di legge presentato dal Governo — già approvato dal Senato della Repubblica modificato dalla Camera dei Deputati ed attualmente al riesame del Senato (n. 654-B) — prevede lo stanziamento nel bilancio dello Stato della somma necessaria.

« Si ritiene che tale somma sia sufficiente a coprire non solo gli oneri relativi al materiale di rilevazione, ma anche quelli per i compensi al personale che sarà addetto al servizio nei singoli comuni ».

Il Ministro
SCELBA.

LATORRE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per sapere se non ritenga urgente e necessario procedere alle riparazioni occorrenti ai locali della scuola di avviamento professionale di Castellaneta (Taranto) che trovasi in uno stato addirittura pietoso, e per conoscere altresì se non intenda fornire la stessa delle suppellettili occorrenti ». (4384).

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 FEBBRAIO 1951

RISPOSTA. — « In merito ai locali della scuola di avviamento professionale di Castellaneta (Taranto), si informa che non è mancato il maggiore interessamento da parte del Ministero, entro i limiti delle vigenti disposizioni che, come è noto, fanno carico ai comuni di fornire alle scuole di avviamento professionale i locali e l'arredamento (articolo 91 lettera f, della legge comunale e provinciale).

« A tal riguardo l'Amministrazione comunale interessata ha dato assicurazioni di avere impartito disposizioni in proposito al dirigente dell'Ufficio tecnico comunale oltre che per le « riparazioni alle volte dei locali, anche per la redazione del progetto relativo all'abbattimento e ricostruzione delle volte di due aule ».

« Il Ministero accogliendo, poi, interamente la richiesta del Direttore della scuola, ha concesso alla stessa, per l'acquisto di materiale didattico e scientifico, la somma di lire 135.000 ».

Il Ministro
GONELLA.

LOZZA, SILIPO E TORRETTA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per sapere se corrisponde a verità che alcune aule della scuola media governativa « Col di Lana » a Roma siano state affidate all'Istituto privato « Ausonia », costringendo così gli alunni della scuola governativa a turni di lezioni e ad orario ridotto pomeridiano ». (3875).

RISPOSTA. — « È opportuno anzitutto precisare che il comune di Roma ha dato, tempo fa, in uso all'Istituto privato « Ausonia » non delle aule, ma semplicemente alcuni scantinati del fabbricato sede dell'Istituto magistrale « G. Gaetani » di Roma, così come, nello stesso stabile, ha affidato — sempre ritenendo di esercitare un proprio diritto — una bottega ad una impresa di pompe funebri.

« È evidente, che ciò facendo, il comune di Roma era ben lontano dal supporre che quegli scantinati, nei quali la luce arriva da semplici feritoie, potessero essere utilizzati per ospitare scuole di Stato.

« È successo, invece, che essendosi accolte senza limitazione le domande di iscrizione ad istituti governativi ed essendo queste risultate superiori al previsto, nei riguardi della scuola media « Col di Lana » il preside si è visto costretto a stabilire i doppi turni, onde dar modo a tutti gli alunni di frequentare le lezioni.

« Molti padri di famiglia, pur di non mandare i propri figli a scuola nelle ore pomeri-

diane, hanno insistito perché le lezioni si svolgessero soltanto nelle ore antimeridiane, ancorché fosse necessario servirsi degli scantinati in discorso.

« Di fronte a simili insistenze, il Ministero ha disposto che quegli scantinati fossero utilizzati dall'Istituto « Ausonia » limitatamente alle ore pomeridiane, onde, al mattino, potessero rimanere a disposizione della scuola media « Col di Lana ».

« Si può assicurare che il Ministero si adopererà perché le aule delle scuole governative siano via via restituite alle scuole stesse, facendo però presente che tali provvedimenti saranno anche adottati nei riguardi di Associazioni politiche, tra cui, ad esempio, l'Alleanza giovanile del Fronte della gioventù ed una Sezione del Partito comunista italiano che occupano locali rispettivamente della scuola « A. Diaz » di Piazza Lodi e dell'Istituto magistrale « Vittoria Colonna » di Roma ».

Il Ministro
GONELLA.

LOZZA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per sapere se risponda a verità la notizia pubblicata da alcuni giornali secondo la quale la presidenza dell'Istituto tecnico industriale statale di Cremona avrebbe elevato la tassa di diploma da lire 3500 a lire 9000, determinando vivissimo malcontento fra le famiglie e gli alunni. Gli alunni per protesta, si sarebbero astenuti una intera giornata dalle lezioni ». (4056).

RISPOSTA. — « La notizia, secondo la quale la presidenza dell'Istituto tecnico industriale di Cremona avrebbe elevato la tassa di diploma da lire 3500 a lire 9000, è destituita di qualsiasi fondamento.

« Il preside di quell'Istituto, infatti, richiede il versamento della tassa di diploma nella misura di lire 300 (trecento), in vigore per tutti gli Istituti d'Italia, e non ha mai pensato a portarvi aumento, tanto più che la cosa non potrebbe rientrare nelle sue competenze ».

Il Ministro
GONELLA.

LOZZA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per conoscere per quali motivi venga richiesto ai candidati ai concorsi magistrali il certificato medico rilasciato dal medico provinciale invece di quello rilasciato dall'ufficiale sanitario.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 FEBBRAIO 1951

« L'interrogante chiede, altresì, se il candidato il quale ha presentato il certificato di sana costituzione a firma dell'ufficiale sanitario verrà escluso dal concorso o verrà invitato — come pare giusto — a sostituirlo, entro un dato tempo, con il certificato richiesto dal bando del concorso stesso ». (4305).

RISPOSTA. — « L'obbligo imposto per i concorsi magistrali, che il certificato medico sia rilasciato solo dal medico provinciale, anziché anche dall'ufficiale sanitario o dal medico militare come avviene per gli altri concorsi, è stato determinato dalla peculiarità della funzione del maestro rispetto alle altre funzioni burocratiche, per cui è sembrato doveroso circondare di ogni cautela l'accertamento dell'idoneità fisica di ogni singolo concorrente.

« L'immatùrità dei bambini richiede, infatti, che il maestro sia immune da minuzioni che attenuino il suo prestigio di fronte alla scolaresca; la necessità poi di dover impiegare dei maestri anche in zone disagiate, in scuole situate in aperta campagna o in montagna — data la capillarità della distribuzione delle scuole elementari del territorio del Paese — impone di avere maestri in condizioni fisiche perfette; infine — e ciò è particolarmente importante — il più stretto contatto che nelle scuole elementari si verifica tra insegnanti ed alunni e la tenera età di questi ultimi, rendono molto grave il pericolo sociale di un maestro infermo, affetto da malattie contagiose o infettive, per esempio, da tubercolosi.

« Per queste ragioni l'idoneità fisica del maestro deve essere considerata sotto ogni aspetto relativo all'insegnamento nelle pubbliche scuole e soltanto il giudizio del medico provinciale, in quanto è quello della massima autorità tecnica governativa nel campo medico nelle singole provincie, rende tranquilla l'Amministrazione scolastica, nei limiti delle umane possibilità, nell'assumersi la responsabilità di immettere nella comunità scolastica il personale insegnante fisicamente idoneo.

« Anzi, è stato prescritto che il giudizio dello stesso medico provinciale debba essere emesso dopo che egli abbia preso visione del referto di accertamenti radioscopici, ed eventualmente radiografici, eseguiti dai sanitari del Consorzio provinciale antitubercolare.

« Si aggiunge che l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, con circolare ai prefetti n. 9.17.15840, del 2 ottobre 1950, ha fatto presente l'opportunità che il medico provinciale chiami a collaborare, per l'espletamento

della visita medica ai candidati al concorso magistrale, l'ufficiale sanitario del capoluogo di provincia; e poiché con questa deliberazione è stato comunque salvo il principio che il rilascio del certificato medico avvenisse sotto la responsabilità del medico provinciale, il Ministero della pubblica istruzione non ha avuto obiezioni da muovere in proposito.

« Comunque, questo Ministero non esclude la possibilità di prendere in esame la posizione di quei candidati che abbiano presentato, in luogo del certificato medico rilasciato dal medico provinciale nei modi prescritti dal bando di concorso, un certificato redatto dall'ufficiale sanitario comunale o da un medico militare, disponendosi in tal caso la integrazione del documento ritenuto irregolare con quello rispondente alle disposizioni ministeriali ».

Il Ministro
GONELLA.

MANNIRONI. — *Al Ministro delle finanze.* — « Per sapere se sia a conoscenza che il tipo di sigarette « Nazionali » vendute fino ad ora in Sardegna, è sempre di pessima qualità o in ogni caso di qualità peggiore delle sigarette dello stesso tipo poste in vendita nel resto della penisola; e per sapere perciò quali provvedimenti intenda adottare per eliminare il lamentato inconveniente ». (4395).

RISPOSTA. — « Allo scopo di ottenere che le sigarette fabbricate nelle diverse Manifatture presentino identiche caratteristiche intrinseche, i vari stabilimenti dell'Amministrazione dei monopoli di Stato osservano un eguale procedimento di lavorazione.

« Funzionari tecnici superiori hanno l'incarico di controllare e frequentemente accertare che le norme di lavorazione emanate dal centro vengano esattamente osservate ed applicate dagli opifici.

« Dai risultati delle perizie, che periodicamente vengono effettuate presso la Direzione generale dei monopoli sui prodotti immessi al consumo, risulta che le sigarette « Nazionali » di fabbricazione della Manifattura di Cagliari, che fornisce tale prodotto a tutta la Sardegna, hanno requisiti e caratteristiche normali.

« A tale riguardo si fa presente che in detta Manifattura è stato provveduto a sostituire in parte le macchine confezionatrici e condizionatrici con macchinario di recentissima costruzione, che garantisce un prodotto assai accurato. Si sta inoltre ultimando un nuovo im-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 FEBBRAIO 1951

pianto di spulardamento meccanico per la miscela fogliare nella lavorazione delle sigarette, che può considerarsi tra i più moderni di quelli fino ad ora installati.

« Pertanto le sigarette « Nazionali » prodotte dalla Manifattura di Cagliari debbono ritenersi di qualità non inferiore a quelle fabbricate dagli altri opifici dell'Amministrazione ».

Il Ministro
VANONI.

PALENZONA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per sapere se non ritiene opportuno provvedere in qualche modo alla sistemazione organica degli insegnanti fuori ruolo, incaricati annuali, i quali abbiano prestato ininterrotto servizio per un certo numero di anni, con buona qualifica, come il ripetuto incarico loro affidato dimostra. Tale sistemazione alleggerirebbe, tra l'altro, il gravoso lavoro burocratico, annualmente ripetuto presso i Provveditorati agli studi, con perdita di tempo e scontento degli animi, mentre la richiesta sistemazione consentirebbe la continuità direzionale della scuola, con vantaggio della medesima e tranquillità degli insegnanti ». (4210).

RISPOSTA. — « Com'è noto, lo stato giuridico ed economico del personale non di ruolo dello Stato è stato disciplinato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, e dal successivo Regolamento di esecuzione n. 246, del 19 marzo 1948.

« Tuttavia, a norma dell'articolo 18 del citato decreto legislativo, il decreto stesso non è applicabile agli insegnanti non di ruolo, per i quali dev'essere provveduto con separati provvedimenti.

« Questo Ministero ha, pertanto, predisposto uno schema di disegno di legge, che presentemente trovasi all'esame del Ministero del tesoro, ispirato, sostanzialmente, alle finalità segnalate.

« Tale schema, infatti, disciplina il conferimento degli incarichi ai professori fuori ruolo in modo da evitare al massimo i mutamenti annuali degli insegnanti, nell'interesse didattico e degli insegnanti medesimi ».

Il Ministro
GONELLA.

PETRONE. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri.* — « Per conoscere i provvedimenti di urgenza che siano stati e che saranno presi dai diversi organi statali competenti in

soccorso delle popolazioni ed amministrazioni civiche dei comuni del Salernitano dove nei giorni scorsi, in conseguenza del mal tempo, si sono verificati ingenti danni alle abitazioni ed ai campi, lasciando senza tetto numerose famiglie e mettendo sul lastrico centinaia di lavoratori per la distruzione dei prodotti agricoli.

« E per sapere altresì se non ritenga l'opportunità — di fronte al periodico ripetersi di questi disastri collettivi sempre nelle stesse zone (i limitrofi agri nocerino e sarnese, la zona Siano-Mercato San Severino, la costiera amalfitana, l'ex circondario di Sala Consilina, ecc.) a causa della mancata o insufficiente o cattiva manutenzione per parecchi anni delle opere di tutela e trattenuta delle acque a monte — d'invitare i Ministeri tecnici competenti, d'intesa con quello del tesoro, a promuovere un tale provvedimento che consenta ad uno speciale ufficio statale o ad un commissario governativo in loco di prendersi carico, con criteri unitari e sburocratizzati, della rilevazione dei luoghi e del loro stato e della più spedita progettazione ed accurata esecuzione dei lavori occorrenti per sistemare in modo effettivo e completo le zone tanto soggette ai lamentati disastri ». (*Già orale 1971*).

RISPOSTA. — « I notevoli allagamenti verificatisi ultimamente in larghe estensioni di terreni fertilissimi dei comuni di Angri, Scafati, San Marzano, San Valentino e Sarno in provincia di Salerno, sono da attribuire, oltre che alla eccezionalità delle piogge torrenziali ed allo stato di dissesto in cui si trova il territorio montano, anche ai seguenti specifici motivi:

1°) alla mancanza di arginature del fiume Sarno a monte della strada provinciale per San Marzano; mancanza che ha causato la tracimazione del Sarno sulla sponda sinistra;

2°) alla mancata manutenzione dei tratti di canali emissari del Sarno;

3°) al rigurgito provocato da una paratoia a monte della strada per Scafati, che serve per la derivazione di acque da parte di una ditta privata.

« I provvedimenti del caso rientrano nella competenza del Ministero dei lavori pubblici, il quale a mezzo del Provveditorato alle opere pubbliche per la Campania, ha urgentemente disposta la esecuzione di lavori di arginatura in sponda sinistra del Sarno a monte del ponte sulla provinciale di San Marzano, per la lunghezza di circa 200 metri, e sta esaminando la possibilità di estendere l'arginatura

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 FEBBRAIO 1951

per altri 300 metri, servendosi dei fondi già stanziati per altri lavori di minore urgenza, e che potrebbero quindi essere rimandati per l'esecuzione a un tempo prossimo.

« Per quanto si riferisce alla paratoia, il Ministero dei lavori pubblici fa sapere che la questione è allo studio degli organi competenti per i provvedimenti del caso.

« Per quanto riguarda il Ministero dell'agricoltura, le alluvioni hanno posto in maggiore evidenza la necessità di procedere ad un'opera vasta e sistematica per il riassetto idraulico-forestale del bacino montano, che si trova in condizione di degradazione.

« La spesa, sia pure con gradualità di erogazione nel tempo, si aggira su varie centinaia di milioni.

« Senonché le opere relative a tale sistemazione, non hanno potuto essere incluse nel programma della Cassa del Mezzogiorno, la quale, con i mezzi posti a sua disposizione, e in armonia al preciso scopo fissato con la legge istituzionale, deve provvedere alla esecuzione di un complesso organico d'opere di rilevante importanza, per cui si è ravvisata la opportunità e la necessità del provvedimento eccezionale di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 646.

« Non rimane, quindi, che provvedere con i programmi ordinari del Ministero, ed in questo ambito si farà tutto il possibile perché siano assicurati i fondi necessari nei diversi esercizi.

« Intanto, per l'esecuzione di lavori che presentano carattere di maggiore urgenza, si è messa a disposizione del Provveditorato alle opere pubbliche la somma di 10 milioni di lire.

« Il potere d'intervento del Ministero dell'interno, in caso di pubbliche calamità, è diretto soltanto alla immediata assistenza alle famiglie povere maggiormente colpite, tramite i competenti Enti comunali di assistenza.

« Circa i danni alle colture per i conseguenti sgravi fiscali, vale la norma dell'articolo 47 del regio decreto 8 ottobre 1931, numero 1572.

« Quando per parziali infortuni non contemplati nella formazione degli estimi, venissero a mancare i due terzi almeno del prodotto ordinario del fondo, l'Amministrazione può concedere una moderazione dell'imposta fondiaria, nonché della imposta sui redditi agrari, dietro domanda degli interessati, alla competente Intendenza di finanza.

« E pertanto, la competente Intendenza di finanza è stata invitata a riferire sollecita-

mente sulla natura e la entità dei danni di cui trattasi.

« Nell'occasione possiamo ricordare che nel disegno di legge concernente le norme sulla perequazione tributaria, presentato al Parlamento fin dal 26 luglio 1949, sono state proposte particolari agevolazioni a favore dei contribuenti colpiti da infortuni tellurici ed atmosferici.

« Con tali norme, si rendeva possibile la revisione dei redditi mobiliari posseduti dai contribuenti stessi, con effetto immediato dal momento dell'evento dannoso; revisione che doveva avere efficacia anche per l'imposta di ricchezza mobile e per gli altri tributi mobiliari.

« Senonché, in sede di esame alla V Commissione senatoriale, è sembrato più opportuno di stralciare tali proposte allo scopo di includerle tra le disposizioni da proporsi per gli infortuni agricoli in genere.

« A cura del Ministero delle finanze è pertanto in corso di elaborazione il relativo provvedimento, che sarà presentato all'esame del Consiglio dei Ministri.

« Per quanto si riferisce, poi, ai danni che abbiano compromesso anche per le future annate la efficienza produttiva delle aziende agricole, gli interessati potranno avvalersi delle provvidenze di cui al decreto legislativo presidenziale 1° luglio 1946, n. 31; e all'uopo si comunica che per la provincia di Salerno è stata messa a disposizione la somma di lire 60 milioni.

« Le relative domande devono venire rivolte al competente Ispettorato provinciale per l'agricoltura ».

*Il Ministro dell'agricoltura
e delle foreste*

SEGNÌ.

PIASENTI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per sapere se, in vista degli abusi determinatisi con la mancata applicazione della circolare ministeriale n. 82656, del 30 settembre 1948 — abusi consistenti nel mantenere, anzi, nell'aumentare il numero degli insegnanti comandati alle funzioni di segretario presso Ispettorati e direzioni didattiche — e in considerazione del conseguente aggravio finanziario, non intenda istituire un ruolo di impiegati d'ordine presso gli Ispettorati e le direzioni didattiche; subordinatamente, se non intenda emanare norme più precise e tassative circa le eventuali possibilità di tali distacchi ». (4335).

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 FEBBRAIO 1951

RISPOSTA. — « Si informa che le norme, di cui alla circolare ministeriale n. 82656, del 30 settembre 1948 — per ciò che concerne il comando di insegnanti elementari presso le direzioni didattiche e gli ispettorati scolastici — sono rispettate dai Provveditorati agli studi. Anzi si è dato il caso di Provveditori i quali, in sede di prima applicazione delle norme sopra cennate, non hanno — come potevano — assegnato un maestro per ogni direzione didattica e per ogni ispettorato scolastico. Non risulta invece alcun caso di direzione didattica o di ispettorato scolastico che abbiano più di un maestro comandato.

« Qualora si vorrà far conoscere presso quali uffici si sarebbe verificato il lamentato inconveniente, non si mancherà di adottare i provvedimenti del caso.

« Quanto alla proposta di istituire un ruolo speciale di segretari delle direzioni didattiche e degli ispettorati scolastici, si fa presente che è appunto allo studio presso questo Ministero un provvedimento in base al quale presso ognuno degli uffici in questione venga distaccato un insegnante elementare, da collocare fuori ruolo.

« Su tale provvedimento non si è però ancora conseguito il necessario accordo col Ministero del tesoro.

« Quanto, infine, alla proposta subordinata di emanare norme più precise e tassative in materia, si comunica che questo Ministero ritiene le norme in questione assolutamente chiare e che, in conseguenza, non esiste alcuna necessità di chiarirle e precisarle ».

Il Ministro
GONELLA.

POLANO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per conoscere se sia informato che dall'inizio dell'anno scolastico e fino agli ultimi giorni di novembre, nell'Istituto magistrale di Cagliari 40 allieve sono rimaste prive di ogni insegnamento per la mancata nomina degli insegnanti da parte del Provveditore agli studi, e che solo in questi giorni sono stati nominati gli insegnanti per alcune materie, mentre per altre materie importanti non sono tuttora nominati gli insegnanti.

« L'interrogante chiede di conoscere se il Ministro non ravvisi in tale situazione una violazione del diritto degli studenti ad avere regolari lezioni dall'inizio dell'anno scolastico, per cui debbansi precisare le responsabilità del Provveditorato agli studi di Cagliari in tale violazione; e se non ritenga di

dover intervenire perché tale intollerabile situazione venga rapidamente definita ». (4033).

RISPOSTA. — « Tutte le nomine del personale insegnante ed incaricato presso l'Istituto magistrale di Cagliari sono state disposte entro il termine stabilito dall'apposita ordinanza ministeriale.

« A dette nomine sono seguite, entro il 14 ottobre, quelle rese necessarie da decadenza o rinunzie o conseguenti alle accettazioni con riserva.

« L'Istituto magistrale di Cagliari ha così potuto iniziare con tutta regolarità le lezioni dal primo giorno di scuola.

« Si vuole, probabilmente, riferirsi al tardivo funzionamento della prima classe collaterale H istituita presso il detto Istituto nel corrente anno scolastico.

« A tal proposito va rilevato che, poiché la istituzione di nuove classi è in funzione delle variazioni in aumento della popolazione scolastica, la necessità della istituzione può delinearsi solo dopo la chiusura delle iscrizioni, che, a sua volta, deve necessariamente continuare oltre il termine della seconda sessione di esami.

« Ora, è evidente che le varie fasi, di iscrizione degli alunni, di richiesta di nuove classi da parte dei Provveditori, di esame delle richieste medesime al Ministero, di procedimenti per l'autorizzazione, determinano i lamentati ritardi; pochi, in verità, rispetto al numero delle classi regolarmente funzionanti all'inizio delle lezioni. Ed a questo riguardo, la situazione delle scuole di Cagliari è indicativa, in quanto solo per una classe si è verificato l'inconveniente lamentato.

« Tutto considerato, non sembra sia il caso di precisare responsabilità e violazioni di diritti, secondo la richiesta formulata; al riguardo si può assicurare che, anno per anno, il Ministero si sforza di ridurre al minimo gli inconvenienti lamentati ».

Il Ministro
GONELLA.

POLANO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — « Per conoscere le sue determinazioni circa l'applicazione della legge stralcio di riforma fondiaria in Sardegna ». (4590).

RISPOSTA. — « Poiché nella seduta del 7 corrente, il Consiglio regionale sardo ha comunicato la propria adesione alla proposta di questo Ministero di applicare la legge 21 ot-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 FEBBRAIO 1951

tobre 1950, n. 841, a tutto il territorio della Sardegna, si stanno predisponendo sollecitamente gli schemi dei decreti legislativi per l'applicazione della citata legge a tutto il territorio della regione sarda e per la istituzione degli Enti di riforma in Sardegna ».

Il Ministro
SEGNI.

RESCIGNO. — *Ai Ministri dell'interno, dell'agricoltura e foreste e al Ministro senza portafoglio Campilli.* — « Per sapere quali urgenti provvidenze abbiano adottate o intendano adottare i primi due per alleviare le dolorose condizioni in cui sono stati gettati dalle recenti alluvioni numerosi agricoltori dei comuni di Angri, San Marzano sul Sarno, San Valentino Torio e Sarno, in provincia di Salerno; e per conoscere dal terzo se, di fronte al ripetersi annuale delle alluvioni stesse nell'agro nocerino e sarnese, non reputi giusto ed urgente comprendere il completamento della bonifica dei medesimi, sempre promesso a mai attuato, nel programma di lavori della Cassa del Mezzogiorno, data la esistenza dei relativi progetti ». (4185).

RISPOSTA. — (Vedere interrogazione Petrone n. 1971).

RICCIARDI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — « Per conoscere in base a quali criteri, in deroga a quanto disposto con la circolare ministeriale del 12 dicembre 1949, siano stati scrutinati per la promozione al grado IX del gruppo C ufficiali postali di grado X aventi anche un solo anno di permanenza nel grado; e siano stati, invece, non scrutinati ufficiali aventi più di quindici anni di permanenza nel grado X, come De Martino Umberto (21 anni), Ronca Alfredo (20 anni), Palumbo Pasquale (18 anni), Onorato Amerigo (17 anni), tutti della Direzione provinciale poste e telegrafi di Salerno ». (4440).

RISPOSTA. — « Gli ufficiali postali dei gradi dall'XIII al X appartengono tutti al quadro esecutivo del ruolo di gruppo C.

« Per la promozione al grado IX gli ufficiali dei gradi X hanno però due possibilità, e precisamente: o l'avanzamento al grado IX dello stesso quadro esecutivo, in cui, con tale grado, la carriera si chiude; ovvero il passaggio al quadro dei Capi d'ufficio che comprende i gradi IX e VIII.

« Ciò posto, si precisa che le promozioni al grado IX dei due quadri in parola sono regolate da distinte leggi nel modo seguente:

1°) le promozioni ai posti di grado IX del quadro dei Capi di ufficio sono conferite al personale appartenente ai gradi XII, XI, X, e IX del quadro esecutivo mediante esami di idoneità ed esami di concorso per merito distinto, ai sensi dell'articolo 12 del regio decreto 15 agosto 1926, n. 1733.

« Solo in virtù di disposizione di legge di carattere transitorio ed eccezionale (regio decreto n. 1718 del 30 novembre 1942, articolo 2) dette promozioni vengono — dal 1942 — conferite mediante scrutinio, per merito comparativo, agli ufficiali dei gradi IX e X del quadro esecutivo; così è avvenuto nel recente scrutinio di cui trattasi.

« Al riguardo è da tener conto che al 31 dicembre 1950 erano vacanti, nel grado IX del quadro dei Capi d'ufficio n. 560 posti, e poiché ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 229, un terzo dei citati posti doveva essere accantonato per metterlo a concorso di merito distinto, solo due terzi di detta disponibilità (e cioè 373) sono stati conferiti — come già detto — mediante scrutinio di merito comparativo.

« Per tale scrutinio — a norma di legge — non era richiesta alcuna anzianità di grado.

2°) le promozioni ai posti di grado IX (primi ufficiali) del quadro del personale esecutivo, sono conferite ugualmente per merito comparativo, ma solo agli ufficiali esecutivi di prima classe (grado X-C), forniti del diploma di licenza di scuola media inferiore o di titolo equipollente, con almeno 15 anni di anzianità nel grado X stesso ai sensi dell'articolo 9 della legge 18 aprile 1940, n. 288.

« Da quanto sopra riesce, quindi, evidente come le leggi che disciplinano i due sistemi di promozioni, siano completamente diverse.

« Nel primo sistema, infatti, la legge dà assoluta prevalenza al criterio della scelta dei più meritevoli, prescindendo dal requisito della anzianità del grado.

« Nel secondo, invece, l'anzianità, stabilita in 15 anni di grado, è uno dei requisiti essenziali per la partecipazione allo scrutinio.

« Ora, per quanto riguarda la sostanza dell'interrogazione, si ripete che le recentissime promozioni al grado IX-C — Capi di ufficio — sono state conferite mediante scrutinio per merito comparativo al quale hanno partecipato circa 3000 impiegati tra grado X e IX, (compresi gli ufficiali di prima classe De Martino Umberto, Ronca Alfredo, Palumbo Pasquale, Onorato Amerigo), e purtroppo, data

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 FEBBRAIO 1951

la forte sproporzione fra i posti da conferire (375) e i partecipanti allo scrutinio stesso, è evidente che non tutti gli impiegati meritevoli — ed erano veramente molti — hanno potuto essere promossi.

« Per quanto attiene alla circolare del 1949 cui è cenno, si precisa che essa ebbe lo scopo di raccogliere alcune notizie interessanti lo scrutinio del grado IX-C (primi ufficiali) effettuato nel dicembre stesso anno e che conseguentemente non ha nulla a che vedere con lo scrutinio di cui sopra.

« Queste promozioni ebbero effetto dal 1° gennaio 1950.

« Non sembra, infine, superfluo aggiungere che l'Amministrazione ha già presentato al Parlamento un disegno di legge, in cui è — tra l'altro — previsto un nuovo organico di 1000 posti nel grado IX-C, primi ufficiali che, ad approvazione avvenuta, consentirà il passaggio, a tale grado, di altrettanti impiegati del grado X in possesso dei requisiti prescritti. Per ora in detto grado sono vacanti 23 posti e si sono iniziati i lavori preparatori per il loro conferimento ».

Il Ministro
SPATARO.

TESAURO. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Ministri dell'agricoltura e foreste e delle finanze.* — « Per conoscere quali provvedimenti intendano adottare a favore delle popolazioni del Salernitano, duramente colpite in occasione del violento ciclone abbattutosi nella notte del 17 gennaio su quelle contrade, provocando ingenti danni alle piantagioni ed ai fabbricati rurali ». (Già orale n. 2105).

RISPOSTA. — (Vedere interrogazione Petrone n. 1971).

ZANFAGNINI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per sapere se non ritenga di dover includere, con altro decreto ministeriale, fra i comuni della provincia di Udine per i quali è concesso il sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati, anche i seguenti nove comuni: Moruzzo, Brugnera, Buttrio, Maniago, Premariacco, Roveredo in

Piano, San Giovanni al Natisone, Sesto al Reghena e Trivignano Udinese, rimasti ingiustamente esclusi dal decreto ministeriale 22 dicembre 1950 quantunque afflitti, come gli altri, da permanente grave disoccupazione ». (4564).

RISPOSTA. — « Come è noto, la legge 29 aprile 1949, n. 264, determina all'articolo 36 che il sussidio straordinario di disoccupazione può essere disposto per determinate località e limitatamente a favore di particolari categorie di lavoratori disoccupati.

« Pertanto, nei termini stessi della legge, è caratterizzata la straordinarietà del sussidio di disoccupazione, e la necessità quindi di adeguate limitazioni, anche in relazione all'entità dei mezzi finanziari disponibili per lo scopo.

« Dato ciò, la Commissione centrale per l'avviamento al lavoro e l'assistenza dei disoccupati, al cui parere sono per legge sottoposte le richieste di sussidio straordinario, tenuto anche conto della spiccata tendenza degli organi provinciali competenti a formulare le richieste di sussidio straordinario per tutti o quasi i comuni della circoscrizione, ha ritenuto doversi limitare la concessione del beneficio in linea di massima a quei centri nei quali il numero dei disoccupati, in senso assoluto ed in rapporto alla popolazione attiva, denotasse uno stato di disoccupazione particolarmente grave.

« Alla stregua di tale principio, le proposte di sussidio straordinario, avanzate dall'Ufficio del lavoro di Udine, a favore dei lavoratori disoccupati di 186 comuni, sono risultate accoglibili per non più di 173 comuni, restando in conseguenza esclusi 13 comuni, nei quali però i disoccupati, oltre a risultare in numero non rilevante in confronto a quelli di altri centri, non raggiungono, in genere, nemmeno il 4 per cento della popolazione attiva.

« È per tale ordine di motivi che questo Ministero non ritiene di poter accogliere la richiesta formulata ».

Il Ministro
MARAZZA.